

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2010

Ripartizione delle risorse finanziarie per l'annualita' 2010 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, così come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, del recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto il regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto direttoriale n. 320/V/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009;

Tenuto conto delle indicazioni dei componenti del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, pervenute a seguito di procedura di consultazione scritta;

Decreta:

Art. 1

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 150.000.000,00 - annualita' 2010 - così come riportato nella seguente tabella.

Regioni/province autonome	Euro
Piemonte	9.915.946,05
Valle D'Aosta	251.270,01
Lombardia	25.131.921,47
Bolzano	1.117.122,13

Trento	1.135.894,64
Veneto	12.371.485,45
Friuli-Venezia Giulia	2.750.868,30
Liguria	3.008.503,92
Emilia-Romagna	10.648.333,56
Toscana	7.834.865,50
Umbria	1.870.079,71
Marche	3.593.759,76
Lazio	11.623.086,64
Abruzzo	4.886.064,70
Molise	983.681,31
Campania	15.266.705,95
Puglia	12.413.785,87
Basilicata	1.748.808,86
Calabria	5.200.602,61
Sicilia	12.738.662,58
Sardegna	5.508.550,97
Totale	150.000.000,00

Gli otto decimi sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei dipendenti attribuibili al settore privato. I restanti due decimi vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (dati Istat - forze di lavoro, media 2009).

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2010.

Art. 2

Le regioni e le province autonome, nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con priorit  per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di seguito indicato:

- piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;
- piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009;
- voucher individuali con priorit  per le seguenti categorie: lavoratori di qualsiasi impresa privata con et  superiore ai 45

anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria; giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31 dicembre 2009 per il reinserimento in azienda e per il sostegno del reddito;

interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo dell'autoimprenditorialita';

azioni ed interventi volti al ricollocamento dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2008-2010, anche eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi accreditati e/o autorizzati all'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

Le attivita' formative previste dagli interventi di cui sopra potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.

Nel caso in cui l'intervento regionale riguardi un'azienda con piu' sedi anche collocate in diverse regioni, gli interventi potranno essere rivolti anche ai lavoratori dipendenti delle sedi ubicate al di fuori dei confini del territorio regionale.

Ciascuna regione e provincia autonoma puo' dare attuazione alle finalita' di cui sopra anche attraverso bandi multi regionali, previo accordo con altre regioni e/o province autonome.

Art. 3

1. Le amministrazioni regionali e le province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al presente decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le amministrazioni regionali e le province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'.

3. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi.

Art. 4

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori); l'indicazione delle modalita' di selezione delle iniziative; il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «de minimis»).

2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni e le province autonome, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con decreto direttoriale n. 320/V/09 per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

3. Per l'erogazione delle risorse le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.

4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito: 50%

delle risorse al momento della trasmissione dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti; 50% delle risorse all'invio dei dati di monitoraggio sulle attività realizzate che attestino il completamento degli interventi previsti e la spesa complessiva effettuata.

5. Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.

6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto 2 verranno disimpegnate e riattribuite alle regioni con criteri individuati dal Ministero del lavoro sentito il coordinamento delle regioni.

Art. 5

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: Mancini